

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 694 DEL 11/04/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA DI COMPENSAZIONE DELLE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO BARBARA CARRETTA DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 7 PEDEMONTANA E MARIA GRASSELLI DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 8 BERICA IN QUALITÀ DI ASSISTENTI SOCIALI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 726/25

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con domanda congiunta acquisita al n. 10499 di protocollo del 5 febbraio 2025, le assistenti sociali Barbara CARRETTA, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. e Maria GRASSELLI, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" di Vicenza, hanno chiesto di poter attivare la procedura di trasferimento per mobilità volontaria di compensazione;
- l'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica", con nota n. 15875 del 14 febbraio 2025 - acquisita al n. 13951 del protocollo dell'Azienda in pari data - ha comunicato il parere favorevole alla mobilità in parola con proposta di definizione dei reciproci trasferimenti al giorno 1 maggio 2025;
- è stato acquisito al riguardo il parere del Direttore dei servizi socio sanitari e dei dirigenti responsabili della sede di lavoro della dipendente Barbara CARRETTA presso questa Azienda U.L.S.S. che hanno espresso parere favorevole allo scambio delle dipendenti interessate con decorrenza all'1 maggio 2025 con conservazione di ciascuna dipendente di dieci giorni di ferie da poter fruire nell'ente di destinazione;
- con nota n. 18046 di protocollo del 25 febbraio 2025 l'Azienda ha pertanto notificato l'avvio del procedimento con decorrenza dei reciproci trasferimenti all'1 maggio 2025 confermando che ciascuna delle interessate è autorizzata a fruire di dieci giorni di ferie nell'ente di destinazione.

Considerato che:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le successive integrazioni sin qui intervenute) disciplina il passaggio diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 63, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 consente la mobilità di interscambio/compensazione ai sensi degli artt. 29 bis e 30 del predetto D. Lgs. 165/2001 e relative disposizioni applicative;
- la lettera F della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025, avente ad oggetto: "*Disposizioni per l'anno 2025 in materia di personale del SSR*" prevede la possibilità per le Aziende U.L.S.S. di "*acquisizione di personale attraverso mobilità reciproca (o per compensazione), purché riguardi il medesimo profilo professionale (ed eventualmente la stessa disciplina per la dirigenza medica e sanitaria)*", precisando che tale acquisizione non richiede preventiva autorizzazione da parte dell'Area sanità e sociale.

Dato atto che:

- il buon esito dei trasferimenti resta subordinato alla conferma della permanenza dei requisiti per la prosecuzione del rapporto di lavoro dell'interessata Maria GRASSELLI presso questa Azienda U.L.S.S. con riguardo alla verifica della permanenza dell'incondizionata idoneità alle mansioni nonché degli ulteriori requisiti previsti per l'impiego nella corrispondente qualifica;
- le dipendenti soggette a trasferimento per mobilità di compensazione fruiscono presso l'Azienda di provenienza dei congedi maturati fino alla data del trasferimento, fatto salvo il saldo di dieci giorni di ferie residue che – su accordo tra le Amministrazioni interessate – esse sono reciprocamente autorizzate a fruire presso l'ente di destinazione; in ogni caso questa Azienda U.L.S.S., ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute), non assume obblighi di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di eventuali altre ferie non fruite;

- dall'adozione del provvedimento di mobilità reciproca non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di contestuale acquisizione e cessione di un'unità di personale dipendente di medesima categoria e profilo, ed è pertanto coerente al limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Visti:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con le successive integrazioni sin qui intervenute) che disciplina il passaggio diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 63, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 che prevede la mobilità per interscambio/compensazione ai sensi del predetto decreto legislativo n. 165/2001;
- la lettera F della D.G.R.V. n. 65 del 27 gennaio 2025, avente ad oggetto: *“Disposizioni per l'anno 2025 in materia di personale del SSR”* in tema di mobilità reciproca o per compensazione;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute) in tema di ferie, riposi e permessi del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025.

Tutto ciò premesso, nell'attestare l'avvenuta regolare istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, il Direttore dell'Unità operativa complessa “Gestione Risorse Umane”, in qualità di dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta di trasferimento in mobilità volontaria per compensazione in premessa indicata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole, per le motivazioni sopra esposte, all'accoglimento della richiesta di mobilità volontaria per compensazione presentata dalle assistenti sociali Barbara CARRETTA, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. e Maria GRASSELLI, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica”;
2. di determinare, d'intesa con l'Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica”, la data dell'1 maggio 2025 quale decorrenza dei reciproci trasferimenti, subordinatamente all'esito della visita medica attestante la piena e incondizionata idoneità alla mansione di assistente sociale, alla ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti per la prosecuzione presso questa Azienda U.L.S.S. del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella corrispondente qualifica da parte di Maria GRASSELLI;
3. di precisare che le dipendenti soggette a trasferimento per mobilità di compensazione fruiscono presso l'Azienda di provenienza dei congedi maturati fino alla data del trasferimento, fatto salvo il saldo di dieci giorni di ferie residue che – su accordo tra le Amministrazioni interessate – esse sono reciprocamente autorizzate a fruire presso l'ente di destinazione; in ogni caso questa Azienda U.L.S.S., ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute), non assume obblighi di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di eventuali altre ferie non fruite;

4. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" all'esecuzione del provvedimento;
5. di precisare che nessuna spesa aggiuntiva graverà sul bilancio dell'Azienda, trattandosi di una mobilità per compensazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.